



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AFFILIATE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI

Art. 1 - PARTECIPAZIONE

- [1] I rappresentanti delle Affiliate nazionali femminili, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di pluralità, in applicazione e con il rispetto delle norme previste dagli art. 21 e 23 dello Statuto federale, hanno diritto di voto e di rappresentanza nelle Assemblee federali.
- [2] La Segreteria Generale, non appena accertate in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale, il numero dei voti spettanti alle Affiliate, invia, alle Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili, e per conoscenza alla LegA Basket Femminile, l'elenco delle Affiliate con il numero dei voti spettanti, con l'indicazione dei delegati da eleggere in rappresentanza delle stesse. Avverso la determinazione dei voti è ammesso ricorso secondo il disposto dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale.
- [3] Il numero dei delegati da eleggere é in misura corrispondente ad un delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI DELEGATI

- [1] Per determinare il numero dei delegati all'Assemblea Generale, si dovrà calcolare il voto di base di tutte le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili, aggiungendo gli ulteriori voti come disposto all'art. 21 dello Statuto federale.

Art. 3 - ELETTORATO ATTIVO

- [1] Tutte le Affiliate, di cui al precedente articolo, aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale femminile ed al fine della votazione ciascuna Affiliata esprimerà i voti come specificato all'art. 7 comma 6 del presente Regolamento.

Art. 4 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

- [1] La convocazione del Collegio elettorale nazionale femminile dovrà essere inviata dalla Segreteria Generale a tutte le Affiliate alla casella di posta elettronica federale, e per conoscenza alla LegA Basket Femminile, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione dei delegati.
- [2] L'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dovrà svolgersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, come stabilito dall'art. 23 comma 4 dello Statuto federale, e sarà gestita dalla FIP.
- [3] La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della votazione, del numero dei delegati da eleggere e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri. Allegato all'avviso di convocazione, dovrà essere inviato l'elenco definitivo degli aventi diritto di partecipazione con la specifica, per ognuno di essi, del numero dei voti spettanti, il modulo per la presentazione delle candidature per il delegato ed il modulo di delega alla votazione.

Art. 5 - CANDIDATURE

- [1] Per concorrere alla carica di delegato, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- [2] Le candidature possono essere presentate da almeno una Affiliata partecipante ai Campionati nazionali femminili.
- [3] Ogni Affiliata può presentare un'unica proposta di candidatura.
- [4] Il candidato alla carica di delegato può essere solo Dirigente, facente parte del Consiglio Direttivo, di una delle Affiliate che costituisce il Collegio elettorale.
- [5] Ogni Affiliata può avere un unico Dirigente, facente parte del proprio Consiglio Direttivo, come candidato.
- [6] Le candidature devono essere presentate sui moduli, inviati con l'avviso di convocazione, e sottoscritte dal Legale rappresentante della/e Affiliata/e proponente/i.
- [7] Sono valide unicamente le candidature pervenute esclusivamente presso la Segreteria Generale entro e non oltre le ore 14:00 del decimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.
Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
- [8] Il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature valide, dovrà essere reso noto dalla Segreteria Generale, inviato alla LegA Basket Femminile ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni prima dell'elezione.
Eventuale reclamo avverso l'elenco stilato nel Comunicato stesso, dovrà essere inviato dal candidato o dalla Affiliata proponente, entro due giorni dalla pubblicazione del Comunicato alla Segreteria Generale ed esaminato dal Presidente federale nei modi e nei termini più opportuni, al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali ed il regolare svolgimento delle elezioni. Le decisioni del Presidente federale saranno comunicate agli interessati.
- [9] Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di Affiliate proponenti previste dal comma [2] del presente articolo o nel caso in cui il numero di candidati alla carica di delegato sia inferiore al numero dei delegati che le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili dovranno eleggere, le candidature potranno essere presentate direttamente in sede di votazione al Presidente della Commissione Verifica dei Poteri entro e non oltre l'orario di chiusura delle operazioni della Commissione stessa.

Art. 6 - RAPPRESENTATIVITA' E PARTECIPAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

- [1] Il Collegio elettorale nazionale femminile dovrà presentarsi alla votazione secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
- [2] Le Affiliate che compongono il collegio elettorale, per avere diritto al voto, dovranno essere rappresentate dal Legale rappresentante che può delegare, in sua vece, un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della Affiliata.
- [3] Ogni Affiliata, oltre la propria, potrà rappresentare altre tre Affiliate, mediante delega scritta e firmata dal Legale rappresentante, o chi ne fa le veci. E' consentito il rilascio di deleghe sole tra Affiliate aventi diritto a voto e partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 7 - SVOLGIMENTO VOTAZIONE COLLEGIO ELETTORALE

- [1] La Presidenza della votazione del Collegio elettorale è affidata ad una persona scelta dal Collegio stesso.
- [2] La Commissione Verifica dei Poteri, ultimati i lavori, riferisce al Presidente della votazione, sulla consistenza del Collegio elettorale, con apposito verbale.

- [3] Il Presidente della votazione, constatato il numero delle Affiliate presenti o rappresentate per delega, aventi diritto a voto, sottopone all'approvazione del Collegio elettorale il verbale della Commissione Verifica dei Poteri, con proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi.
- [4] Il Collegio elettorale nazionale femminile si riterrà regolarmente costituito se:
- a) in prima convocazione saranno presenti, anche per delega, e regolarmente ammesse, almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione saranno presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto.
- [5] Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio.
- [6] Ciascuna Affiliata che costituisce il Collegio elettorale nazionale femminile, al fine della votazione dei delegati all'Assemblea Generale, rappresenterà i seguenti voti:
- a) Affiliate partecipanti al Campionato di serie A1: 3 2 voti
 - b) Affiliate partecipanti al Campionato di serie A2: 1,28 1 voti
 - c) ~~Affiliate partecipanti al Campionato di serie A3: 1 voto~~
- [7] La votazione avviene, sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente mediante pubblico scrutinio, su apposite schede elettorali, vidimate dagli scrutatori e distribuite a ciascuna rappresentante delle Affiliate con l'indicazione del numero di voti spettanti, sulle quali, in sede di formulazione di voto si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i delegati da eleggere. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalido il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
- [8] La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
- [9] Al termine delle operazioni della Commissione Scrutinio, il Presidente della votazione ufficializza la graduatoria delle preferenze espresse, proclamando i delegati eletti all'Assemblea Generale.
Risulteranno eletti i candidati primi in graduatoria, fino al raggiungimento del numero di delegati da eleggere in conformità alle norme dello Statuto federale. In caso di parità di voti tra l'ultimo o gli ultimi dei candidati che risulteranno eletti ed il primo od i primi dei non eletti, avrà la precedenza il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- [10] I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, vengono inseriti in una apposita lista di riserva alla quale attingere, nell'ordine della graduatoria, per la sostituzione, in caso di decadenza, impedimento o dimissioni di delegati eletti, nel corso del loro mandato.
- [11] I delegati eletti a norma dei punti precedenti partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale, del Consigliere di cui all'art. 31, comma 1 punto g) dello Statuto federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 8 - COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI E DELLA COMMISSIONE SCRUTINIO

- [1] La Commissione Verifica dei Poteri per l'elezione dei delegati all'Assemblea è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti dal Consiglio federale, fra persone ad esso estranee e al di fuori dell'ambito della LegA Basket Femminile e delle Affiliate che costituiscono il Collegio elettorale.
- [2] La Commissione Verifica dei Poteri, per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale, accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
- [3] La composizione della Commissione Scrutinio nella votazione dei delegati all'Assemblea Generale è la medesima della Commissione Verifica Poteri ed i compiti sono disciplinati dagli articoli 13 e 28 dello Statuto federale, in quanto compatibili.

Art. 9 - DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEFINITIVO

- [1] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di delegati all'Assemblea Generale, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 10 - IMPEDIMENTO TEMPORANEO

- [1] In caso di impedimento temporaneo di delegati all'Assemblea Generale, subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 11 - DECADENZA DEL DELEGATO

- [1] I delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale sono stati eletti.
- [2] Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per:
 - a) Radiazione;
 - b) inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno;
 - c) cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti;
 - d) assumere identica qualifica in altra categoria federale.

Art. 12 - DIMINUZIONE, AUMENTO O REINTEGRO DELEGATI

- [1] In caso di diminuzione del numero delle Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti inferiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
- [2] In caso di aumento del numero delle Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti superiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria.

- [3] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 13 - DURATA DELL'INCARICO, ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

- [1] Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, si fa riferimento alle specifiche disposizioni previste dallo Statuto federale.

Art. 14 - REVISIONI E MODIFICHE

- [1] Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio federale all'inizio di ogni ciclo olimpico. Il Consiglio federale approva, altresì, le eventuali revisioni e/o modifiche.

Art. 15 - NORME DI ATTUAZIONE

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali, deliberati dal Consiglio federale.
- [2] L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è la sede legale della FIP:
indirizzo: via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma;
e-mail: segreteria.generale@fip.it
tel. 06/**3348.1309** fax 06/6227.6230